

Una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate consente di richiedere le agevolazioni erroneamente non applicate negli anni 2008 e 2009. Domande entro il 30 settembre 2010

# Attenti alla tassazione su notturno e straordinario

ufficio vertenze

INSERTO

La Risoluzione n. 83/E della Agenzia delle Entrate del 17 agosto 2010, rispondendo ad un quesito proposto da un'azienda privata su come applicare la detassazione (aliquota del 10%) al lavoro notturno, chiarisce in via definitiva quanto dalla Fiom più volte asserito ovvero che "sono oggetto dello speciale regime di tassazione non soltanto le indennità o le maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma anche il compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa".

Come già precisato nei chiarimenti forniti dalla circolare congiunta dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.59/E del 22 ottobre 2008 il lavoratore turnista può usufruire dello speciale regime di tassazione in relazione alle sole indennità o maggiorazioni di turno, qualora il turno di lavoro ricada durante l'orario diurno, invece usufruirà dello speciale regime di tassazione in relazione all'intero compenso percepito (ossia compenso ordinario più maggiorazione) qualora presti lavoro notturno, così

come definito dalla contrattazione collettiva.

La medesima Risoluzione precisa che lo stesso speciale regime di tassazione (riferito cioè sia al compenso ordinario che alla maggiorazione) si deve applicare, per coerenza logico sistematica, "anche a quei lavoratori non turnisti che prestano il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno e a coloro che, occasionalmente, si trovino a rendere prestazioni che rientrano nella nozione di lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva".

Lo stesso deve intendersi per le somme erogate a fronte di lavoro straordinario prestato nel 2008 per cui viene specificato che sono soggette all'imposta sostitutiva le "... somme complessivamente erogate a questo titolo (es. l'intera ora di lavoro straordinario comprensivo di retribuzione ordinaria e maggiorazione)".

L'agevolazione si applica, naturalmente, nel rispetto dei requisiti e dei massimali previsti dalla normativa di riferimento per i diversi anni e, pertanto, per un importo massimo di 3.000,00 euro per l'anno 2008 e di 6.000,00 eu-

ro per gli anni 2009 e 2010 in favore di titolari di un reddito di lavoro dipendente che non abbia superato nell'anno precedente un determinato im-

porto (non superiore ad euro 30.000,00 lordi per il 2007, euro 35.000,00 lordi nell'anno 2008 e per il 2009).

Invece in molti casi i datori

di lavoro hanno dato una interpretazione diversa, sottoponendo a tassazione sostitutiva, in riferimento al lavoro notturno, e allo straordinario (limitatamente al 2008, infatti nella finanziaria 2009 la detassazione degli straordinari è stata abolita) solo l'indennità o la maggiorazione e quindi assoggettando ad imposta ordinaria la parte ordinaria della retribuzione oraria.

La Risoluzione dell'Agenzia delle entrate del 17 agosto 2010 sancisce la retroattività del diritto, precisando che per quanto riguarda le retribuzioni in oggetto che siano state erroneamente sottoposte per gli anni passati alla tassazione ordinaria, anziché all'imposta sostitutiva del 10%, i lavoratori dipendenti potranno far valere la tassazione più favorevole in sede di dichiarazione dei redditi, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati o avvalendosi dell'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 602 del 1973.

**A tal fine, il datore di lavoro è tenuto a certificare l'importo delle somme erogate sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva.**

ALCUNI ESEMPI DELLE PRINCIPALI CASISTICHE POSSIBILI	
<b>SOMME PERCEPITE NEL 2008 e lavoratore che nel 2009 ha presentato la dichiarazione dei redditi (730 o unico)</b>	È possibile presentare dichiarazione integrativa con modello unico entro il 30 settembre 2010 e far valere il maggior credito nella dichiarazione del prossimo anno. Oltre il 30 settembre sarà possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 Dpr n. 602/1973, all'ufficio periferico dell'agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.
<b>SOMME PERCEPITE NEL 2008 e lavoratore che nel 2009 non ha presentato la dichiarazione dei redditi</b>	È possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 Dpr n. 602/1973, all'ufficio periferico dell'agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.
<b>SOMME PERCEPITE NEL 2009 e lavoratore che nel 2010 ha presentato la dichiarazione dei redditi con modello 730</b>	È possibile presentare un unico correttivo nei termini entro il 30 settembre 2010, dopo tale data sarà possibile presentare un unico integrativo fino al 30 settembre 2011.
<b>SOMME PERCEPITE NEL 2009 e lavoratore che nel 2010 non ha presentato la dichiarazione dei redditi</b>	È possibile presentare la dichiarazione con modello unico/2010 entro il 30 settembre 2010 e far valere il maggior credito nella dichiarazione del prossimo anno.

Per tutti i casi in contenzioso è comunque utile avvalersi della collaborazione dell'Ufficio Vertenze e del CAAF-CGIL.

**Oltre il 30 settembre e fino al 29 dicembre 2010** la presentazione della dichiarazione sarà possibile pagando la sanzione per tardiva presentazione. Oltre il 29 dicembre è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art.38 DpR n.602/1973, all'ufficio periferico dell'Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.

## Nuovi importi massimi dei trattamenti di cassa integrazione, mobilità e disoccupazione

A partire dall'anno 2008, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, l'articolo 1, comma 27 della Legge n. 247 del 24 dicembre 2007, ha disposto che l'aumento dei tetti dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione è determinato nella misura del 100% (fino al 2007 era l'80%) dell'aumento derivante dalla variazione media annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo. Gli aggiornamenti degli importi massimi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di inte-

grazione salariale, di mobilità e di disoccupazione, relativi all'anno 2010, come comunicato dall'Inps con circolare n. 18 del 5 febbraio 2010, sono:

### CASSA INTEGRAZIONI GUADAGNI ORDINARIA E STRAORDINARIA

È erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimi:



1° Massimale Retribuzione mensile lorda inferiore a € 1.931,86 (anno 2009: € 1.917,48)		
	anno 2010	anno 2009
Indennità mensile lorda	892,96	886,31
Indennità mensile al netto dei contributi sociali (5,84%)	840,81	834,55

2° Massimale Retribuzione mensile lorda superiore a € 1.931,86 (anno 2009: € 1.917,48)		
	anno 2010	anno 2009
Indennità mensile lorda	1.073,25	1.065,26
Indennità mensile al netto dei contributi sociali (5,84%)	1.010,57	1.003,05

**INDENNITÀ DI MOBILITÀ**  
Per i primi 12 mesi viene erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento,

comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimi:

1° Massimale Retribuzione mensile lorda inferiore a € 1.931,86 (anno 2009: € 1.917,48)		
	anno 2010	anno 2009
Indennità mensile lorda	892,96	886,31
Indennità mensile al netto dei contributi sociali (5,84%)	840,81	834,55

2° Massimale Retribuzione mensile lorda superiore a € 1.931,86 (anno 2009: € 1.917,48)		
	anno 2010	anno 2009
Indennità mensile lorda	1.073,25	1.065,26
Indennità mensile al netto dei contributi sociali (5,84%)	1.010,57	1.003,05

Dal 13° mese in avanti l'indennità di mobilità subisce una riduzione nella misura del 20% ma non trova più applicazione la ritenuta previdenziale del 5,84%.

L'indennità da corrispondersi è quindi pari all'80% dell'indennità mensile lorda, indicata nei massimali contenuti nelle tabelle che precedono.

Si ricorda che il massimale assunto a riferimento per la corresponsione dell'indennità di mobilità negli anni successivi è quello in vigore alla data in cui è avvenuto il licenziamento.

Non è soggetto quindi alle successive rivalutazioni annuali derivanti dalle variazioni dell'indice ISTAT (come invece avviene per la cassa integrazione) nei casi in cui il lavoratore sia titolare del trattamento di mobilità ordinaria o di quella prolungata.

### INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

L'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto, tra l'altro, l'elevazione del periodo massimo indennizzabile, per i trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto legge

14 aprile 1939, n. 636) a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni e a dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni.

Inoltre, per i dipendenti sospesi dal lavoro che non possono usufruire della cassa integrazione, l'articolo 1, comma 84, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto, tra l'altro, a partire dall'anno 2008, che le indennità ordinarie di disoccupazione, sono riconosciute fino a 65 giornate, come già previsto dal decreto legge n. 35 del 2005.

Pertanto dal 1° gennaio 2008 i poi il lavoratore disoccupato con un'età inferiore a 50 anni avrà diritto a un periodo indennizzato di massimo di 8 mesi, di cui i primi 6 mesi al 60% e i successivi 2 al 50% della retribuzione media di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premio ecc.).

Il lavoratore disoccupato con un'età pari o superiore a 50 anni avrà diritto a un periodo indennizzato massimo di 12 mesi, di cui i primi 6 mesi al 60%, i successivi 2 al 50% e i restanti 4 mesi al 40% della retribuzione media di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premio ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimi:

1° Massimale Retribuzione mensile lorda inferiore a € 1.931,86 (anno 2009: € 1.917,48)		
	anno 2010	anno 2009
Indennità massima mensile	892,96	886,31

2° Massimale Retribuzione mensile lorda superiore a € 1.931,86 (anno 2009: € 1.917,48)		
	anno 2010	anno 2009
Indennità massima mensile	1.073,25	1.065,26

*L'indennità ordinaria di disoccupazione non è soggetta alla ritenuta previdenziale del 5,84%*

**CAAF CGIL - BRESCIA**  
Via F.lli Folonari 14/16 25126 - Brescia  
Telefono: 030 280081  
E-mail: Prenotazioni.caafts@cgil.lombardia.it

**È SEMPLICE 2010**  
CAAF CGIL IN DUE PAROLE TUTTE LE SOLUZIONI:  
730 • CASSA • UNICO • COL • ADVANTI • SUCCESSORI

CAAF CGIL

Gli assegni familiari spettano sia ai lavoratori dipendenti che ai lavoratori parasubordinati

# Tablelle INPS per nucleo familiare aggiornate a luglio 2010 e in vigore fino al 30 giugno 2011

## CHE COS'È

L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente i cui nuclei siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto di limiti stabiliti di anno in anno per legge. L'assegno spetta in misura diversa in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare.

## A CHI SPETTA

L'assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori in malattia, in cassa integrazione, in disoccupazione, in mobilità indennizzata, assistiti per tubercolosi), ai pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai pensionati dei fondi speciali (autoferrotranvieri, elettrici, gas, esattoriali, telefonici, personale di volo, dazieri) e

ai lavoratori parasubordinati, cioè a coloro che si sono iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi. Gli assegni familiari non competono se i redditi derivati da lavoro dipendente sono inferiori al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.

## ASSEGNO CONIUGE

Dal 1° gennaio 2005 l'assegno può essere pagato direttamente al coniuge del lavoratore avente diritto.

La domanda per il pagamento separato deve essere presentata al datore di lavoro. Perché sussista il diritto al pagamento disgiunto è necessario che il coniuge richiedente non percepisca a sua volta un assegno per il nucleo familiare.

## REQUISITI

Per il pagamento dell'assegno, è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti stabiliti dalla legge e aggiornati ogni anno.

A comporre il reddito familiare concorrono i redditi prodotti nell'anno solare, da tutti i componenti il nucleo familiare e riferiti all'anno precedente. Esempio: per il periodo 1° luglio 2010/30 giugno 2011 il reddito utile è quello prodotto nel 2009.

## PERSONE NUCLEO FAMILIARE

Fanno parte del nucleo familiare: - il richiedente;

**TAB. 11 NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI**

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo familiare  
Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2010

Reddito familiare annuo 2009		Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
		1	2	3	4	5	6	7
fino a	13.211,14	-	-	137,50	258,33	375,00	500,00	625,00
13.950,97	14.056,65	-	-	131,30	249,67	367,33	496,67	620,00
14.902,17	15.007,84	-	-	124,33	239,92	358,71	492,92	614,38
15.959,06	16.064,74	-	-	116,58	229,08	349,13	488,75	608,13
16.910,26	17.015,94	-	-	109,60	219,33	340,50	485,00	602,50
17.967,16	18.072,83	-	-	101,85	208,50	330,92	480,83	596,25
18.918,36	19.024,03	-	-	94,88	198,75	322,29	477,08	590,63
19.975,24	20.080,93	-	-	87,13	187,92	312,71	472,92	584,38
20.926,45	21.032,13	-	-	80,15	178,17	304,08	469,17	578,75
21.983,34	22.089,02	-	-	72,40	167,33	294,50	465,00	572,50
22.934,54	23.040,22	-	-	65,43	157,58	285,88	458,96	565,33
23.991,43	24.097,11	-	-	57,68	146,75	276,29	450,21	556,00
24.942,63	25.048,31	-	-	50,70	137,00	267,67	442,33	547,60
25.999,52	26.105,21	-	-	48,08	126,17	258,08	433,58	538,27
26.950,72	27.056,41	-	-	47,71	116,42	249,46	425,71	529,87
27.901,93	28.007,61	-	-	47,33	106,67	240,83	417,83	521,47
28.958,82	29.064,50	-	-	46,92	95,83	231,25	409,08	512,13
29.910,02	30.015,70	-	-	46,54	86,08	222,63	401,21	503,73
30.966,91	31.072,59	-	-	46,13	79,28	213,04	392,46	494,40
31.918,11	32.023,79	-	-	45,75	78,61	204,42	384,58	486,00
32.975,00	33.080,69	-	-	45,33	77,86	194,83	375,83	476,67
33.926,20	34.031,89	-	-	44,96	77,18	186,21	367,96	468,27
34.983,10	35.088,77	-	-	44,54	76,43	176,63	359,21	458,93
35.934,30	36.039,98	-	-	44,17	75,76	168,00	351,33	450,53
36.991,19	37.096,86	-	-	43,75	75,01	161,78	342,58	441,20
37.942,39	38.048,07	-	-	43,38	74,33	160,73	334,71	432,80
38.999,28	39.104,96	-	-	42,96	73,58	159,57	319,13	430,67
39.950,48	40.056,16	-	-	42,58	72,91	158,52	304,43	429,47
40.901,68	41.007,37	-	-	42,21	72,23	157,47	289,73	428,27
41.958,58	42.064,25	-	-	41,79	71,48	156,30	273,40	411,33
42.909,78	43.015,46	-	-	40,37	69,53	153,27	258,70	392,58
43.966,67	44.072,34	-	-	38,45	66,94	149,27	242,37	371,75
44.917,87	45.023,54	-	-	36,73	64,62	145,67	227,67	353,00
45.974,76	46.080,44	-	-	34,81	62,03	141,67	211,33	332,17
46.925,96	47.031,64	-	-	33,08	59,71	138,07	196,63	313,42
47.982,86	48.088,53	-	-	31,17	57,13	134,07	185,88	299,33
48.934,06	49.039,73	-	-	29,44	54,80	130,47	181,23	292,73
49.990,94	50.096,63	-	-	27,53	52,22	126,47	176,07	285,40

**NOTA:** Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto: in presenza di un solo figlio, di 10,42 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 54,17 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; in presenza di almeno due figli, di 54,17 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.

In caso di nuclei composti da più di 12 componenti l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 15% nonché di 55,00 euro per ogni componente oltre il settimo.

Il reddito di riferimento e l'importo dell'assegno varia ogni 105,68 euro circa.

Questa tabella riporta il reddito di riferimento e l'importo dell'assegno ogni 1.000 euro circa. Per i valori intermedi consultare le tabelle complete sulle pagine servizi/ufficio vertenze del sito [www.fiom.brescia.it](http://www.fiom.brescia.it)

**TAB. 12 NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI**

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo familiare  
Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2010

Reddito familiare annuo 2009		Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
		1	2	3	4	5	6	7
fino a	13.211,14	-	137,50	258,33	458,33	583,33	754,17	922,30
13.950,97	14.056,65	-	131,30	249,67	450,67	580,00	749,17	916,55
14.902,17	15.007,84	-	124,33	239,92	442,04	576,25	743,54	910,07
15.959,06	16.064,74	-	116,58	229,08	427,44	571,21	737,29	902,88
16.910,26	17.015,94	-	109,60	219,33	412,37	566,33	731,67	896,42
17.967,16	18.072,83	-	101,85	208,50	395,62	560,92	725,42	889,23
18.918,36	19.024,03	-	94,88	198,75	380,54	556,04	719,79	882,76
19.975,24	20.080,93	-	87,13	187,92	363,79	550,63	713,54	875,57
20.926,45	21.032,13	-	80,15	178,17	348,72	545,75	707,92	869,11
21.983,34	22.089,02	-	72,40	167,33	331,97	540,33	701,67	861,92
22.934,54	23.040,22	-	65,43	157,58	316,89	533,17	693,83	852,90
23.991,43	24.097,11	-	57,68	146,75	300,14	523,17	683,17	840,65
24.942,63	25.048,31	-	50,70	137,00	285,07	514,17	673,57	829,61
25.999,52	26.105,21	-	48,08	126,17	268,32	504,17	662,90	817,34
26.950,72	27.056,41	-	47,71	116,42	253,24	495,17	653,30	806,30
27.901,93	28.007,61	-	47,33	106,67	240,83	486,17	643,70	795,26
28.958,82	29.064,50	-	46,92	95,83	231,25	476,17	633,03	782,98
29.910,02	30.015,70	-	46,54	86,08	222,63	467,17	623,43	771,94
30.966,91	31.072,59	-	46,13	79,28	213,04	457,17	612,77	759,69
31.918,11	32.023,79	-	45,75	78,61	204,42	448,17	603,17	748,65
32.975,00	33.080,69	-	45,33	77,86	194,83	438,17	592,50	736,38
33.926,20	34.031,89	-	44,96	77,18	186,21	429,17	582,90	725,34
34.983,10	35.088,77	-	44,54	76,43	176,63	419,17	572,23	713,06
35.934,30	36.039,98	-	44,17	75,76	168,00	410,17	562,63	702,02
36.991,19	37.096,86	-	43,75	75,01	161,78	400,17	551,97	689,77
37.942,39	38.048,07	-	43,38	74,33	160,73	391,17	542,37	678,73
38.999,28	39.104,96	-	42,96	73,58	159,57	374,34	538,90	674,74
39.950,48	40.056,16	-	42,58	72,91	158,52	358,52	536,50	671,98
40.901,68	41.007,37	-	42,21	72,23	157,47	342,69	534,10	669,22
41.958,58	42.064,25	-	41,79	71,48	156,30	325,11	515,83	648,20
42.909,78	43.015,46	-	40,37	69,53	153,27	309,28	495,88	625,26
43.966,67	44.072,34	-	38,45	66,94	149,27	291,70	473,72	599,78
44.917,87	45.023,54	-	36,73	64,62	145,67	275,88	453,77	576,84
45.974,76	46.080,44	-	34,81	62,03	141,67	258,29	431,60	551,34
46.925,96	47.031,64	-	33,08	59,71	138,07	242,47	411,65	528,40
47.982,86	48.088,53	-	31,17	57,13	134,07	230,47	396,23	510,66
48.934,06	49.039,73	-	29,44	54,80	130,47	224,69	388,43	501,69
49.990,94	50.096,63	-	27,53	52,22	126,47	218,28	379,77	491,74

**NOTA:** Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto: in presenza di un solo figlio, di 10,42 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 54,17 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; in presenza di almeno due figli, di 54,17 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.

In caso di nuclei composti da più di 12 componenti l'importo dell'assegno previsto alla colonna 6 va maggiorato di un ulteriore 15% nonché di 55,00 euro per ogni componente oltre il sesto.

Il reddito di riferimento e l'importo dell'assegno varia ogni 105,68 euro circa.

Questa tabella riporta il reddito di riferimento e l'importo dell'assegno ogni 1.000 euro circa. Per i valori intermedi consultare le tabelle complete sulle pagine servizi/ufficio vertenze del sito [www.fiom.brescia.it](http://www.fiom.brescia.it)

## Dati INAIL malattie professionali Record di denunce per le malattie professionali nel 2009

Il 2009 è stato un anno record per le malattie professionali: 34.646 denunce complessive, il valore più alto degli ultimi 15 anni, il 15,7% in più rispetto al 2008 e circa il 30% in più nell'ultimo quinquennio.

Per la denuncia delle malattie professionali rivolgetevi all'INCA CGIL a Brescia via F.lli Folonari 20  
Tel. 030 3729242

- il coniuge non legalmente ed estivamente separato;  
- i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni;  
- i figli maggiorenni inabili che si trovano nella assoluta e permanente impossibilità

di dedicarsi ad un proficuo lavoro;  
- i fratelli, sorelle, ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.  
Tutte queste persone fanno parte del nucleo anche se:  
- Non sono conviventi con il richiedente;

### TAB. 14 NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE E NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI, SENZA FIGLI MINORI E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo familiare  
Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2010

Reddito familiare annuo 2009	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 23.568,66	-	-	168,33	326,67	470,00	640,83	808,33
23.991,43	-	-	166,20	323,06	465,86	640,83	808,33
24.942,63	-	-	162,36	316,58	458,40	640,83	808,33
25.999,52	-	-	158,09	309,37	450,12	640,83	808,33
26.950,72	-	-	154,25	302,88	442,67	640,83	808,33
27.901,93	-	-	150,41	296,39	435,21	640,83	808,33
28.958,82	-	-	146,15	289,18	426,93	640,83	808,33
29.910,02	-	-	142,31	282,70	419,47	636,04	808,33
30.966,91	-	-	138,04	275,49	411,19	624,05	808,33
31.918,11	-	-	134,20	269,00	403,73	613,25	804,03
32.975,00	-	-	129,93	261,79	395,45	601,26	789,68
33.926,20	-	-	126,09	255,30	388,00	590,47	776,76
34.983,10	-	-	121,83	248,10	379,71	578,48	762,41
35.934,30	-	-	117,99	241,61	372,26	567,68	749,50
36.991,19	-	-	113,72	234,40	363,97	555,69	735,15
37.942,39	-	-	109,88	227,91	356,52	544,90	722,23
38.999,28	-	-	105,61	220,70	348,24	532,91	707,88
39.950,48	-	-	101,77	214,22	340,78	522,12	694,97
40.901,68	-	-	97,93	207,73	333,33	511,32	682,05
41.958,58	-	-	93,67	200,52	325,04	499,33	667,70
42.909,78	-	-	89,83	194,03	317,59	488,54	654,79
43.966,67	-	-	85,56	186,83	309,30	476,55	640,44
44.917,87	-	-	81,72	180,34	301,85	465,76	627,52
45.974,76	-	-	77,45	173,13	293,57	453,76	613,17
46.925,96	-	-	73,61	166,64	286,11	442,97	600,26
47.982,86	-	-	69,35	159,43	277,83	430,98	585,91
48.934,06	-	-	65,51	152,95	270,37	420,19	572,99
49.990,94	-	-	61,24	145,74	262,09	408,20	558,64

**NOTA:** Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto: in presenza di un solo figlio, di 11,00 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 60,83 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; in presenza di almeno due figli, di 60,83 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.  
In caso di nuclei composti da più di 12 componenti l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 15% nonché di 62,50 euro per ogni componente oltre il settimo. Il reddito di riferimento varia ogni 105,68 euro circa.  
Questa tabella riporta il reddito di riferimento e l'importo dell'assegno ogni 1.000 euro circa.  
Per i valori intermedi consultare le tabelle complete sulle pagine servizi/ufficio vertenze del sito [www.fiom.brescia.it](http://www.fiom.brescia.it)

### TAB 15 NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE E NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE, SENZA FIGLI MINORI E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo familiare  
Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2010

Reddito familiare annuo 2009	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 23.568,66	-	168,33	326,67	523,33	704,17	920,00	1.132,50
23.991,43	-	166,20	323,06	523,33	704,17	920,00	1.132,50
24.942,63	-	162,36	316,58	523,33	704,17	920,00	1.132,50
25.999,52	-	158,09	309,37	519,51	704,17	920,00	1.132,50
26.950,72	-	154,25	302,88	510,92	704,17	920,00	1.132,50
27.901,93	-	150,41	296,39	502,32	704,17	920,00	1.132,50
28.958,82	-	146,15	289,18	492,77	704,17	920,00	1.132,50
29.910,02	-	142,31	282,70	484,18	699,06	920,00	1.132,50
30.966,91	-	138,04	275,49	474,63	686,28	920,00	1.132,50
31.918,11	-	134,20	269,00	466,03	674,78	915,80	1.132,50
32.975,00	-	129,93	261,79	456,48	662,01	901,80	1.132,50
33.926,20	-	126,09	255,30	447,89	650,51	889,20	1.132,50
34.983,10	-	121,83	248,10	438,34	637,74	875,20	1.129,09
35.934,30	-	117,99	241,61	429,74	626,24	862,60	1.113,75
36.991,19	-	113,72	234,40	420,19	613,46	848,60	1.096,70
37.942,39	-	109,88	227,91	411,60	601,97	836,00	1.081,35
38.999,28	-	105,61	220,70	402,05	589,19	822,00	1.064,30
39.950,48	-	101,77	214,22	393,45	577,69	809,40	1.048,96
40.901,68	-	97,93	207,73	384,86	566,20	796,80	1.033,61
41.958,58	-	93,67	200,52	375,31	553,42	782,80	1.016,56
42.909,78	-	89,83	194,03	366,71	541,92	770,20	1.001,22
43.966,67	-	85,56	186,83	357,16	529,15	756,20	984,17
44.917,87	-	81,72	180,34	348,57	517,65	743,60	968,82
45.974,76	-	77,45	173,13	339,02	504,88	729,60	951,77
46.925,96	-	73,61	166,64	330,42	493,38	717,00	936,43
47.982,86	-	69,35	159,43	320,87	480,60	703,00	919,38
48.934,06	-	65,51	152,95	312,28	469,11	690,40	904,03
49.990,94	-	61,24	145,74	302,73	456,33	676,40	886,98

**NOTA:** Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto: in presenza di un solo figlio, di 11,00 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 60,83 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; in presenza di almeno due figli, di 60,83 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.  
In caso di nuclei composti da più di 12 componenti l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 15% nonché di 62,50 euro per ogni componente oltre il settimo. Il reddito di riferimento varia ogni 105,68 euro circa.  
Questa tabella riporta il reddito di riferimento e l'importo dell'assegno ogni 1.000 euro circa.  
Per i valori intermedi consultare le tabelle complete sulle pagine servizi/ufficio vertenze del sito [www.fiom.brescia.it](http://www.fiom.brescia.it)

- Non sono a carico del richiedente;  
- Non sono residenti in Italia.  
Il familiare cittadino straniero ha diritto all'assegno solo se è cittadino della Comunità Europea oppure residente in Italia.

#### LA DOMANDA

Per ottenere il pagamento dell'assegno l'interessato deve presentare la domanda, su apposito modulo, al proprio datore di lavoro, oppure alla sede INPS competente per territorio.  
Al momento dell'assunzione ogni anno nel mese di giugno vanno comunicate le variazioni nella composizione del nucleo familiare

#### L'ASSEGNO PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI Collaboratori coordinati a progetto

La normativa di riferimento è quella prevista per i lavoratori dipendenti ad eccezione di chi ha i seguenti requisiti.  
L'assegno spetta nei casi in cui la somma dei redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, da vendita porta a porta e da libera professione, è pari o superiore al 70% del reddito complessivo familiare percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio.  
Nel caso di un nucleo composto da un lavoratore dipendente e da un lavoratore parasubordinato (reddito misto), il requisito del 70% si considera realizzato sommando le due tipologie di reddito.  
Tale requisito si considera

realizzato anche se i due tipi di reddito sono percepiti solo dal lavoratore richiedente.  
Il diritto all'assegno spetta indipendentemente dall'entità dei singoli redditi (dipendente o parasubordinato) che costituiscono il reddito complessivo.

Ciò significa che il 70% del reddito totale può derivare esclusivamente da lavoro dipendente, se i proventi da lavoro parasubordinato sono pari a zero.  
Infine, l'assegno viene concesso anche se il reddito complessivo del nucleo familiare del richiedente, di qualsiasi natura esso sia, è uguale a zero o è addirittura negativo.  
I lavoratori parasubordinati hanno una disciplina particolare per quanto riguarda il pagamento dell'assegno, che è corrisposto direttamente dall'Inps per i mesi per i quali è stata versata la contribuzione.

UFFICIO  
VERTENZE

le tabelle  
complete sono  
pubblicate  
sul sito della FIOM  
all'indirizzo:

[www.fiom.brescia.it](http://www.fiom.brescia.it)  
on-line/Home/Servizi/UfficioVertenze.html



20 gennaio 2008

# Contratto collettivo nazionale di lavoro

ufficio vertenze

INSERTO

Gli accordi separati per il rinnovo dei Contratti nazionali Federmeccanica e Confapi - non sottoscritti dalla Fiom - hanno definito i minimi retributivi che pubblichiamo sotto.

## Per la Fiom gli incrementi economici riportati nelle tabelle sono da considerarsi anticipi

TABELLE SALARIALI CONTRATTO FEDERMECCANICA in vigore dal 1° gennaio 2010									
LIVELLI	Minimi tabellari al 1/09/2009	Acconto biennio economico	MINIMI TABELLARI AL 01/01/2010		E.D.R. 01.01.1993		SCATTI DI ANZIANITÀ		
			Euro/mese	Euro/ora	Euro/mese	Euro/ora	A	B	Euro/mese
1°	1.137,48	17,50	1.154,98	6,67618	10,33	0,05971	-	-	-
2°	1.246,75	20,48	1.267,23	7,32503	10,33	0,05971	21,59	0,12480	-
3°	1.371,29	24,15	1.395,44	8,06613	10,33	0,05971	25,05	0,14480	27,76
4°	1.427,94	25,55	1.453,49	8,40168	10,33	0,05971	26,75	0,15462	29,75
5°	1.524,56	28,00	1.552,56	8,97434	10,33	0,05971	29,64	0,17133	32,36
5°s	1.626,59	30,98	1.657,57	9,58133	10,33	0,05971	32,43	0,18746	35,15
6°	1.745,64	33,25	1.778,89	10,28260	10,33	0,05971	36,41	0,21046	39,12
7°	1.893,83	36,75	1.930,58	11,15942	10,33	0,05971	40,96	0,23676	43,42

**ELEMENTO RETRIBUTIVO:** Ai lavoratori inquadrati nella 7° categoria viene inoltre corrisposto un elemento retributivo aggiuntivo pari a Euro 59,392 mensili. Ai lavoratori inquadrati come quadri viene riconosciuta una indennità di funzione aggiuntiva pari a Euro 114,00 mensili.

**AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ:** Gli aumenti periodici di anzianità, che riguardano tutti gli operai e gli impiegati assunti dopo il 19 luglio 1979 (vedi colonna "A") e gli aumenti periodici di anzianità che riguardano gli impiegati in forza al 19 luglio 1979, per gli aumenti maturati prima del 31 dicembre 1979 (vedi colonna "B") rimangono fissati nei valori in vigore a gennaio 2001.

TABELLE SALARIALI CONTRATTO CONFAPI in vigore dal 1° giugno 2010									
LIVELLI	Minimi tabellari al 01/09/2009	Acconto biennio economico	MINIMI TABELLARI AL 01/06/2010		E.D.R. 01.01.1993		SCATTI DI ANZIANITÀ		
			Euro/mese	Euro/ora	Euro/mese	Euro/ora	A	B	Euro/mese
1°	1.139,97	18,13	1.158,10	6,69422	10,33	0,05971	-	-	-
2°	1.249,67	21,21	1.270,88	7,34613	10,33	0,05971	21,59	0,12480	-
3°	1.374,74	25,01	1.399,75	8,09104	10,33	0,05971	25,05	0,14480	27,76
4°	1.431,59	26,46	1.458,05	8,42803	10,33	0,05971	26,75	0,15462	29,75
5°	1.528,56	29,00	1.557,56	9,00324	10,33	0,05971	29,64	0,17133	32,36
6°	1.631,02	32,08	1.663,10	9,61329	10,33	0,05971	32,43	0,18746	35,15
7°	1.750,39	34,44	1.784,83	10,31694	10,33	0,05971	36,41	0,21046	39,12
8°	1.899,08	38,06	1.937,14	11,19734	10,33	0,05971	40,95	0,23671	43,42
9°	2.093,42	44,59	2.138,01	12,35844	10,33	0,05971	45,96	0,26566	43,42

**ELEMENTO RETRIBUTIVO:** Ai lavoratori inquadrati nella 8° e 9° categoria viene riconosciuto un elemento retributivo aggiuntivo pari a euro 59,392 mensili. Ai lavoratori inquadrati come quadri livello "A" è riconosciuta una indennità di funzione aggiuntiva pari a Euro 68,72 mensili, mentre ai quadri livello "B" è riconosciuta un'indennità di funzione aggiuntiva pari ad Euro 49,06.

**AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ:** Gli aumenti periodici di anzianità, che riguardano tutti gli operai e gli impiegati assunti dopo il 19 luglio 1979 (vedi colonna "A") e gli aumenti periodici di anzianità che riguardano gli impiegati in forza al 19 luglio 1979, per gli aumenti maturati prima del 31 dicembre 1979 (vedi colonna "B") rimangono fissati nei valori in vigore a gennaio 2001.

## Il periodo di prova

L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo che deve risultare da atto scritto. Durante tale periodo è facoltà di entrambe le parti (lavoratore/azienda) risolvere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso e senza relativa indennità sostitutiva. Qualora che alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione. La durata del periodo di prova è regolata dalle seguenti tabelle:

Contratto Artigiani	
Apprendisti	6 settimane
Operai inquadrati nel 6° e 5° livello	4 settimane
Operai inquadrati dal 4° al 1° livello	6 settimane
Impiegati inquadrati in qualsiasi livello	3 mesi

Apprendisti Federmeccanica e Confapi	
Qualifiche operaie	20 giorni di effettivo servizio
Qualifiche impiegatizie indipendentemente dal livello di inquadramento	30 giorni di effettivo servizio

Operai e impiegati nel Contratto Federmeccanica e Confapi			
FEDERMECCANICA	CONFAPPI	DURATA ORDINARIA	DURATA RIDOTTA
1° livello	1° livello	1 mese	20 giorni
2° - 3° livello	2° - 3° livello	1 mese e 1/2	1 mese
4° - 5° - 5°S livello	4° - 5° - 6° livello	3 mesi	2 mesi
6° - 7° livello	7° - 8° - 9° livello	6 mesi	3 mesi

I periodi di prova sono ridotti nelle misure sopra indicate per i lavoratori:  
**a) che con identiche mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende.**  
**b) che abbiano completato presso altre aziende il periodo complessivo di apprendistato professionalizzante.**  
 Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell'ultimo contratto, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavoratori che abbiano prestato presso la stessa azienda attività lavorativa per lo svolgimento delle medesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno o più contratti di somministrazione di manodopera, per un periodo complessivamente su-

periore al periodo di prova stabilito per il rispettivo livello di inquadramento non può essere previsto il periodo di prova. Nel caso di periodi più brevi la durata della prova è ridotta nella stessa misura. Al fine di poter usufruire delle riduzioni sopra riportate i lavoratori di cui ai punti a) e b) dovranno presentare all'azienda, al momento dell'assunzione, gli attestati o i certificati di lavoro atti a documentare i compiti e le funzioni svolte nelle precedenti occupazioni. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.

## Il preavviso di licenziamento e dimissioni

Il rapporto di lavoro non può essere risolto da nessuna delle due parti (azienda/lavoratore) senza preavviso. I termini di disdetta decorrono dal giorno di ricevimento dell'atto di dimissioni o licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicate per iscritto. I giorni di ferie, di assenza per malattia, infortunio, congedo matrimoniale o assenze causate da qualsiasi altro motivo, non sono utili ai fini del calcolo del periodo di preavviso. La parte (azienda/lavoratore) che risolve il

rapporto di lavoro senza il rispetto dei termini del periodo di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

### Termini di disdetta

Contratto Artigiani	
Fino a 5 anni	6 giorni
Da 5 a 10 anni	8 giorni
Oltre 10 anni	10 giorni

Tempi valevoli per tutti: operai e impiegati indipendentemente dal livello di inquadramento.

Operai e impiegati nel Contratto Federmeccanica				
Anni servizio	6° - 7° livello	4° - 5° livello	2° - 3° livello	1° livello
Fino a 5	2 mesi	1 mese e 15 giorni	10 giorni	7 giorni
Da 5 a 10	3 mesi	2 mesi	20 giorni	15 giorni
Oltre 10	4 mesi	2 mesi e 15 giorni	1 mese	20 giorni

Operai e impiegati nel Contratto Confapi				
Anni servizio	7° - 8° - 9° livello	4° - 5° - 6° livello	2° - 3° livello	1° livello
Fino a 5	2 mesi	1 mese e 15 giorni	10 giorni	7 giorni
Da 5 a 10	3 mesi	2 mesi	20 giorni	15 giorni
Oltre 10	4 mesi	2 mesi e 15 giorni	1 mese	20 giorni